



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 151
1/2011**

A CURA DI ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle
d'Aosta e delle altre Regioni***

Abruzzo

L.R. 22 dicembre 2010, n. 61

**DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E
AMMINISTRATIVA E SULL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI
INTERESSI PARTICOLARI.**

B.U. n. 2 del 12 gennaio 2011

Piemonte

L.R. 31 dicembre 2010, n. 27

RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

B.U. n. 1 del 5 gennaio 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

Ministero degli affari esteri

**ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NON
SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
(PUBBLICAZIONE DISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA
LEGGE N. 839 DELL'11 DICEMBRE 1984).**

Supplemento ordinario alla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 10 dicembre 2010, n. 40 (errata corrige)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2011/2013). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI. (PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 53 DEL 28 DICEMBRE 2010).

B.U. n. 1 del 4 gennaio 2011

L.R. 10 dicembre 2010, n. 41 (errata corrige)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER IL TRIENNIO 2011/2013.

B.U. n. 1 del 4 gennaio 2011

L.R. 20 dicembre 2010, n. 45.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN MATERIA DI PERSONALE).

B.U. n. 1 del 4 gennaio 2011

Puglia

L.R. 4 gennaio 2011, n. 1

NORME IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI NELLA REGIONE PUGLIA.

B.U. n. 3 del 7 gennaio 2011

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 17 gennaio 2011 n. 1

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN VARI SETTORI E ALTRE DISPOSIZIONI.

B.U. n. 4 del 25 gennaio 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 131 presentato il 18 gennaio 2011

ISTITUZIONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, RECANTE CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011

Infoleg n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 novembre 2010

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILI-
LE DI DIGITPA.**

G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 17 gennaio 2011, n. 1

**ISTRUZIONI OPERATIVE, PER LE TRATTENUTE MENSILI SUGLI
STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI MEDIANTE L'ISTITUTO
DELLA DELEGAZIONE CON ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI
DELEGATARI.**

G.U. n. 22 del 28 gennaio 2010

ASSETTO DEL TERRITORIO

Atti comunitari

REGOLAMENTO (UE) N.16/2011 DELLA COMMISSIONE, DEL 10 GENNAIO 2011, RECANTE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI ED I MANGIMI.

GuUe dell'11 gennaio 2011 L6

REGOLAMENTO (UE) N.26/2011 DELLA COMMISSIONE, DEL 14 GENNAIO 2011, RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA VITAMINA E QUALE ADDITIVO NEI MANGIMI PER ANIMALI DI TUTTE LE SPECIE.

GuUe dell'15 gennaio 2011 L11

REGOLAMENTO (UE) N.65/2011 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 GENNAIO 2011, CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1698/2005 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E DELLA CONDIZIONALITÀ PER LE MISURE DI SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE.

GuUe del 28 gennaio 2011 L25

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 20 dicembre 2010, n. 46

MODIFICAZIONI ALLE LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1998, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COOPERAZIONE).

B.U. n. 1 del 4 gennaio 2011

Molise

L.R. 23 dicembre 2010, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE).

B.U. n. 38 del 31 dicembre 2010

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2009/4/CE E 2009/5/CE, CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 2006/22/CE, SULLE NORME MINIME PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CEE) NUMERI 3820/85 E 3821/85, RELATIVI A DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA E CHE ABROGANO LA DIRETTIVA 88/599/CEE.

G.U. n. 15 del 20 gennaio 2011

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA.

G.U. n. 9 del 13 gennaio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 237
REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

G.U. n. 8 del 12 gennaio 2011

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010

ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. (ARTICOLO 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187). (DETERMINAZIONE N. 10).

G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2010

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO, ALLA POMPA, DEI CARBURANTI NELLE REGIONI INTERESSATE DALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI.

G.U. n. 21 del 27 gennaio 2011

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 novembre 2010, n. 234

REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 2008, N.87, SULLA ISTITUZIONE DI UN REGIME DI AIUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 845, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011

Atti comunitari

REGOLAMENTO (UE) N.19/2011 DELLA COMMISSIONE, DELL'11 GENNAIO 2011, RELATIVO AI REQUISITI DELL'OMOLOGAZIONE PER LA TARGHETTA REGOLAMENTARE DEL COSTRUTTORE E PER IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, CHE ATTUA IL REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI REQUISITI DELL'OMOLOGAZIONE PER LA SICUREZZA GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE, DEI LORO RIMORCHI E SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE AD ESSI DESTINATI.

GuUe del 12 gennaio 2011 L8

Infoleg n. 1

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 12 GENNAIO 2011, RECANTE
MODIFICA DELLA DECISIONE 2007/134/CE CHE ISTITUISCE IL
CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA.**

GuUe del 13 gennaio 2011 L9

SERVIZI SOCIALI

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 132 presentato il 19 gennaio 2011

INSTITUTION DE LA « FONDATION FOYER DES ARTS ».

Bertin Alberto, Cerise Giuseppe, Chatrian Albert, Louvin Roberto, Morelli Patrizia

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010

QUESTIONI INTERPRETATIVE CONCERNENTI LE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI. (DETERMINAZIONE N. 9).

G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e bolzano

ACCORDO 18 novembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULL'ACCESSO AI FARMACI INNOVATIVI. (REPERTORIO ATTI N. 197/CSR).

G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011

ACCORDO 18 novembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E VETERINARI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. (REPERTORIO ATTI N. 198/CSR).

G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011

ACCORDO 16 dicembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLE LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI NELL'AMBITO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE E DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE.

G.U. n. 13 del 18 gennaio 2011

Conferenza unificata

ACCORDO 18 novembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 AGOSTO 1997, N. 281, TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE CONCERNENTE «LINEE DI INDIRIZZO PER

LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE DEI FATTORI DI RISCHIO INDOOR PER ALLERGIE ED ASMA».

G.U. n. 9 del 13 gennaio 2011

ACCORDO 16 dicembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE SUL DOCUMENTO CONCERNENTE «LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELL'APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL PERCORSO NASCITA E PER LA RIDUZIONE DEL TAGLIO CESAREO».

G.U. n. 13 del 18 gennaio 2011

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

REGOLAMENTO CONCERNENTE: «DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITA' DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 416, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244».

Supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 ottobre 2010

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AFFLUENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2010.

G.U. n. 8 del 12 gennaio 2011

Infoleg n. 1

DECRETO 4 ottobre 2010

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE.

G.U. n. 8 del 12 gennaio 2011

Atti comunitari

REGOLAMENTO (UE) N.10/2011 DELLA COMMISSIONE, DEL 14 GENNAIO 2011, **RIGUARDANTE I MATERIALI E GLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI.**

GuUe del 15 gennaio 2011 L12

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2010, n. 112

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 ottobre 2010 (della Provincia autonoma di Trento).
Energia - Esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 215/2010 - Interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari - Previsione che gli interventi siano individuati ad opera del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate - Previsione che il mancato raggiungimento dell'intesa possa essere superato con una determinazione governativa - Previsione che il Governo, con atto unilaterale, nomini il Commissario straordinario incaricato dell'esecuzione e ne determini i compiti - Previsione di poteri di sostituzione e deroga in capo al Commissario, nonche' di poteri ministeriali di controllo e vigilanza - Previsione che gli interventi siano realizzati "in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa" tra commissari straordinari del Governo e regioni e province autonome interessate - Previsto coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento - Lamentata interferenza in sfere di competenza esclusiva e concorrente della Provincia, illegittima previsione di cogestione, illegittimo carattere debole

dell'intesa, sistema a finanziamento incerto e sostanzialmente condizionato dalle risorse private - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione delle attribuzioni statutarie, legislative e amministrative, della Provincia in materie di competenza esclusiva quali ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici, espropriazione per pubblica utilità, nonché nella materia concorrente dell'utilizzazione delle acque pubbliche, violazione della potestà legislativa concorrente e amministrativa nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, del governo del territorio e della tutela della salute, violazione dei limiti alla competenza sostitutiva del Governo, violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e adeguatezza, buon andamento. - Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 2010, n. 129, art. 1. - Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 1, 5, 6, 13, 17, 19 e 22, 14, comma 1, e 16; decreto del Presidente della Repubblica, 22 marzo 1974, n. 381; decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, artt. 01, 1-bis, 1-ter, 9 e 15; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

G.U. Corte Costituzionale n. 1 del 5 gennaio 2011

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 2010, n. 10
Ricorso per conflitto depositato in cancelleria il 23 novembre 2010 (della Provincia autonoma di Trento). Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio - Presenza di disposizioni espressamente rivolte alle Province autonome - Lamentata inidoneità del decreto ministeriale, quale atto sostanzialmente regolamentare, a incidere in ambiti di competenza primaria della

Provincia, ovvero mancata acquisizione della delibera del Consiglio dei ministri e dello specifico parere della Provincia ove il decreto medesimo sia inteso come atto di indirizzo e coordinamento, nonché lamentata natura di dettaglio delle disposizioni censurate inidonee a condizionare la potestà primaria della Provincia - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nella materia della tutela del paesaggio nonché in altre materie di competenza primaria quali ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica e piani regolatori, toponomastica, patrimonio storico, artistico e popolare, usi e costumi locali, usi civici, ordinamento delle minime proprietà colturali, porti lacuali, miniere, cave e torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, impianti di funivia, agricoltura e foreste, espropriazione per pubblica utilità, opere idrauliche, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nelle materie concorrenti dell'incremento della produzione industriale e dell'utilizzazione delle acque pubbliche - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e conseguentemente di annullare i punti 1.2, 17.1 e 17.2 e l'allegato 3 delle Linee guida predette, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento. - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, punti 1.2, 17.1 e 17.2 e allegato 3. - Costituzione, artt. 117, commi terzo, quinto e sesto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24); 9, nn. 8) e 9); e 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R.

Infoleg n. 1

19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3;
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 12, comma 10, e 19; direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001.

G.U. Corte Costituzionale n. 3 del 19 gennaio 2011

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 1/2011

**COSTITUZIONE, CARTA DI NIZZA, CEDU E LEGGE NAZIONALE:
UNA METODOLOGIA OPERATIVA PER IL GIUDICE COMUNE
IMPEGNATO NELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI.**

Marco Bignami

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bignami.pdf>

**IL COLLEGATO LAVORO ALLA FINANZIARIA. ALCUNE
OSSERVAZIONI SULLE CONTROVERSIE DI LAVORO E SULL'AMBITO
DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE.**

Elisa Olivito

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Olivito.pdf>

**LA MATERIA DELLA "PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE
NAZIONALE DELL'ENERGIA" NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE (GIUGNO-SETTEMBRE 2010).**

Michela Michetti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Michetti.pdf>

LA DEMOCRAZIA INTERNA NEI PARTITI POLITICI.

Emanuele Rossi

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rossi.pdf>

IL RINVIO DELLE LEGGI.

Roberto Romboli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Romboli.pdf>

I DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO STATO NELL'ATTUALE FORMA DI GOVERNO ITALIANA.

Antonino Spadaro

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/spadaro.pdf>

DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI NELL'UNIONE EUROPEA: IL TRATTATO DI LISBONA.

Paolo Scarlatti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Scarlati-dossier.pdf>

SUL SEGUITO DELLE DECISIONI D'INCOSTITUZIONALITÀ: IL CASO DELLE ORE DI SOSTEGNO PER GLI STUDENTI DISABILI.

Federico Girelli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Girelli.pdf>

Astrid-online.it

N. 1/2011

UNIVERSITÀ E COSTITUZIONE: QUALCHE DUBBIO (DI LEGITTIMITÀ) SU ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE GELMINI.

Silvio Gambino

LA RIFORMA GELMINI: LE FUSIONI E LE FEDERAZIONI UNIVERSITARIE.

Ettore Jorio

LE RAGIONI DELLA MANCATA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO IN ITALIA.

Bruno Zanardi

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE.

Marco Causi

IL DECRETO DI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD: IL FEDERALISMO NON INIZIA COL PIEDE GIUSTO.

Stefano Pozzoli

LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI.

Andrea Des Dorides

LA SANITÀ

Guido Carpani

LA REGOLAZIONE AMBIENTALE ED ECONOMICA DEL SETTORE IDRICO NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA QUADRO: L'ESPERIENZA ITALIANA.

Enrico Rolle

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

Ferdinando Pinto

DURATA DEGLI INCARICHI.

Benedetto Ponti

CONFLITTI DI INTERESSE.

Guido Sirianni

I CONTRATTI PUBBLICI

Maria Alessandra Sandulli e Arturo Cancrini

I SERVIZI PUBBLICI (IN PARTICOLARE LOCALI).

Adriana Vigneri

N. 2/2011

L'UNIFICAZIONE ITALIANA E IL RAPPORTO CENTRO-PERIFERIA.

Luciano Vandelli

**RIFORMA FISCALE: UN ESERCIZIO DI VALUTAZIONE
QUANTITATIVA.**

Luigi Abete

**IL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO RISPETTO ALLE TRASFORMA-
ZIONI DELLA SOCIETÀ E DEL MONDO DEL LAVORO.**

Giovanni Trainito

SAPERI DELLA SCUOLA E SAPERI DEL MONDO.

Roberto Maragliano

I CONTROLLI. PROFILI GENERALI.

Antonio Brancasi

Diritto amministrativo

N.3/2010

GLI ENTI LOCALI E GLI STRUMENTI DI DIRITTO PRIVATO.

Alessandro Pajno

**DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL
NOSTRO GIUDICE AMMINISTRATIVO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DEL TRATTATO DI LISBONA**

Diana Urania Galetta

**LA STAGIONE DELLA RESIDENZA: ANALISI DI UN ISTITUTO
GIURIDICO IN ESPANSIONE**

Federici Dinelli

Federalismi.it

N.1/2011

AUTONOMIA E CENTRALISMO. UN COMMENTO ALLO SCHEMA DI D.LGS. IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE.

Carlo Buratti

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17353&dpath=document&dfile=04012011120300.pdf&content=Autonomia+e+centralismo.+Un+commento+allo+schema+di+d.lgs.+in+materia+di+autonomia+di+entrata+delle+regioni+a+statuto+ordinario+e+delle+province.+--+stato+--+dottrina+--+>

INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI PER IL COORDINAMENTO DINAMICO DELLA FINANZA PUBBLICA.

Lucia Cavallini Cadeddu

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17363&dpath=document&dfile=11012011120224.pdf&content=Indicazioni+giurisprudenziali+per+il+coordinamento+dinamico+della+finanza+pubblica+--+stato+--+dottrina+--+>

L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. QUALCHE INCIDENTE INTERPRETATIVO E GLI EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA UNIFICATA.

Ettore Jorio

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17364&dpath=document&dfile=12012011161910.pdf&content=L%27attuazione+del+federalismo+fiscale.+Qualche+incidente+interpretativo+e+gli+emendamenti+della+Conferenza+Unificata+--+stato+--+dottrina+--+>

A PROPOSITO DI (IMPOSSIBILI?) DISCIPLINE LEGISLATIVE REGIONALI ADOTTATE IN SOSTITUZIONE DI DISCIPLINE STATALI MANCANTI (NOTA A CORTE COST. N. 373 DEL 2010).

Antonio Ruggeri

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17367&dpath=document&dfile=11012011122638.pdf&content=A+propo>

[sito+di+%28impossibili?%29+discipline+legislative+regionali+adottate+in+sostituzione+di+discipline+statali+mancanti+%28nota+a+Corte+cost.,n.+373+del+2010%29+--+stato+-+dottrina+--+](#)

N.2/2011

LA CORTE (SI) CHIARISCE: I COMMISSARI AD ACTA NON POSSONO ESERCITARE POTERI SOSTITUTIVI IN VIA NORMATIVA (NOTA A CORTE COST., 17 DICEMBRE 2010, N. 361).

Renzo Dickmann

[http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17399&dpath=document&dfile=19012011112448.pdf&content=La+Corte+%28si%29+chiarisce:
+i+commissari+ad+acta+non+possono+esercitare+poteri+sostitutivi+in+via+normativa+%28nota+a+Corte+cost.,+17+dicembre+2010,+n.+361%29+--+stato+-+dottrina+--+](http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17399&dpath=document&dfile=19012011112448.pdf&content=La+Corte+%28si%29+chiarisce:+i+commissari+ad+acta+non+possono+esercitare+poteri+sostitutivi+in+via+normativa+%28nota+a+Corte+cost.,+17+dicembre+2010,+n.+361%29+--+stato+-+dottrina+--+)

DOVERE DI VIVERE, DIRITTO DI MORIRE, OPPURE...?

Giovanni Maria Flick

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17437&dpath=document&dfile=25012011180202.pdf&content=Dovere+di+vivere,+diritto+di+morire,+oppure...?+--+stato+-+dottrina+--+>

Giornale di diritto amministrativo

N. 1/2011

LOCALIZZAZIONE E CONSENSO NEL PROGRAMMA DI RILANCIO DEL NUCLEARE IN ITALIA.

Alessandro Tonetti

PROCREAZIONE ASSISTITA E NON DISCRIMINAZIONE NELLA CEDU.

Marco Pacini

L'AUTODICHIÀ DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA.

Pina Carluccio

IL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUI CONCORSI PUBBLICI.

Barbara Gagliardi

RIFLESSIONI SULLA COPERTURA DELLE SEGGI DI SPESA.

Francesco Battini

Giustamm.it

N. 1/2011

LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. (IL PUNTO DELLA SITUAZIONE).

Francesco Lilli

DIRITTO ALLA SALUTE, INTERESSI PUBBLICI E RUOLO DELLE REGIONI.

Fabio Cintioli

Guida al diritto

N. 2/2011

L'OBBLIGO MORALE A RISPETTARE LE CREATURE VIVENTI DIETRO ALLE MODIFICHE SULLE NORME DEL CODICE PENALE.

autori vari

N. 3/2011

MORATORIA PIÙ AMPIA NELL'UNIFORMARE I CONTRATTI ALLE NUOVE REGOLE SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.

Alberto Cisterna

GLI SLITTAMENTI DEL DL 225/2010.

autori vari

LE LESIONI PER UN'EVENTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO SONO QUELLE COLLEGATE ALLE VIOLAZIONI PENALI ACCERTATE.

Commento di Michele Oricchio alla sentenza 355/2010 della Corte costituzionale.

N. 4/2011

PRIVACY: DOPO 15 ANNI DI POLEMICHE E INTERPRETAZIONI IL GARANTE DETTA REGOLE SULL'INFORMAZIONE GIURIDICA.

Franco Abruzzo

N. 5/2011

SOCIETÀ A CAPITALE E OGGETTO "MISTO": NESSUN DIVIETO DI PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE.

Harald Bonura

Le Regioni

N. 4/2010

IL SISTEMA DELL'AUTONOMIA LOCALE TRA ESIGENZE DI RIFORMA E SPINTE CONSERVATRICI: IL CASO DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

Antonio Brancasi, Paolo Caretti

REGIONI, RAPPRESENTANZA POLITICA E RAPPRESENTANZA DI INTERESSI.

Alessandro Mangia

LO STRANO CASO DEL DISTACCO DEI COMUNI DI NOASCA E CAREMA.

Stefania Parisi

LexItalia.it

N. 1/2011

DANNO ALLA EFFICIENZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA - NATURA PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELLA SENTENZA CORTE COST. IN TEMA DI DANNO ALL'IMMAGINE N. 355/2010.

Ferruccio Capalbo

MOBILITÀ: RIENTRA NEL LIMITE DI SPESA DEL 20% PREVISTO DALLA MANOVRA ESTIVA. I TRASFERIMENTI DEI DIPENDENTI NON SONO PIÙ REGOLABILI ALLA LUCE DELLE VECCHIE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

Luigi Oliveri

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ ERARIALE DA MANCATA PUBBLICAZIONE DI INCARICHI ESTERNI SUI SITI WEB, EX ART. 1, COMMA 127, L. N. 662/96(nota a C. conti, sez. giurisd. Trentino A.A., n. 59/2009).

Aurelio Laino

I CONTENUTI ED I TERMINI ATTUATIVI DEL D.P.R. 168/2010 E IL NUOVO REGIME DEGLI AFFIDAMENTI "IN HOUSE".

Mattia Pani E Stefano Ballero

Osservatorio sulle fonti

N. 3/2010

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI SPECIALI E IL SUO "ADEGUAMENTO AUTOMATICO" ALL'ART. 117 COST. NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.

Monica Rosini



Nuovi arrivi

Servizio Studi - Dipartimento istituzioni-Camera dei deputati

Dossier: Servizi pubblici locali.

Servizio Studi - Dipartimento finanze-Camera dei deputati

Dossier: Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - Schema di D.Lgs. n. 292 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal Relatore, on. La Loggia.

Servizio Studi - Dipartimento lavoro-Camera dei deputati

Dossier: Impiego degli anziani da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale - A.C. 2549 Elementi per l'istruttoria legislativa.

Servizio Studi del Senato della Repubblica

nota breve: Il monitoraggio della catena alimentare contro il rischio da presenza di diossina.

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- 1) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la ripartizione dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l'anno 2010, delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali. **SANCITO ACCORDO**

- 2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2010, dei fondi di cui all'articolo 2ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138. **SANCITO ACCORDO**

- 3) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2010, delle risorse stanziato per l'applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali". **SANCITA INTESA**

- 4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il "Progetto sviluppo di un sistema integrato di gestione degli eventi e del rischio clinico nella donazione e trapianto di organi e tessuti" da realizzarsi con gli stanziamenti di bilancio 2010 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **SANCITA INTESA**

- 5) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2010, delle risorse stanziato per l'applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto

riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”. **SANCITA INTESA**

- 6) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l'anno 2010, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. **SANCITA INTESA**
- 7) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di progetto formativo da realizzare con gli stanziamenti di bilancio 2010 per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 1° aprile 1999, n. 91. **SANCITA INTESA**
- 8) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2010, dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 concernente gli esami di laboratorio a cui devono essere sottoposti i donatori di tessuti e cellule. **SANCITA INTESA**
- 9) Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2011, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n. 207 e n. 208 del 9 novembre 2007). **PARERE RESO**
- 10) Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto Scienze Neurologiche di Bologna. **PARERE RESO**
- 11) Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio-Emilia. **PARERE RESO**

- 12) Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione "G.B. Bietti" di Roma. **PARERE RESO**

- 13) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. **PARERE RESO**

- 14) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi – Campagna 2010/2011". **SANCITA INTESA**

- 15) Conferma o modifica dell'acquisizione delle designazioni di sei esperti regionali della Commissione prevista all'art. 7 del bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane di cui all'art. 1, comma 248 della legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**

Seduta della Conferenza Unificata del 20 gennaio 2011

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- 1) Intesa sulla proroga, per l'anno 2011, del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006. **SANCITA INTESA**

- 2) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". **PARERE RESO**

- 3) Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. **RINVIO**

- 4) Parere sullo schema di delibera CIPE recante definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. **PARERE RESO**

- 5) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. **MANCATA INTESA**

- 5 bis) Parere sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze relativa al rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle Dogane al Dott.

Giuseppe Peleggi, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni **PARERE RESO**

- 6) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. **RINVIO**

- 7) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. **RINVIO**

- 8) Parere sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni applicative delle modifiche apportate all'art.119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della strada - dall'art. 23, comma 1 della legge 29 luglio 2010, n.120. **PARERE RESO**

- 9) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Legge comunitaria 2007. **PARERE RESO**

- 10) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE. **PARERE RESO**

- 11) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante allineamento delle “Linee Guida per la valutazione e la riduzione

del rischio sismico del patrimonio culturale” alle nuove Norme Tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. **SANCITA INTESA**

- 12) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Zoo di Falconara, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.
PARERE RESO

Seduta della Conferenza Unificata del 25 gennaio 2011

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- 1) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. **MANCATA INTESA CON DECORRENZA DEI TERMINI**

- 2) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. **PARERE RESO**

- 3) Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. **PARERE RESO**

CAMERA DEI DEPUTATI, UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri n. 4/2010

FRANCIA

Legge

DONNA/MALTRATTAMENTI FAMILIARI

Loi n. 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (J.O. del 10 luglio 2010)

Il provvedimento, che reca in particolare modifiche al Codice civile, al Codice penale e al Codice di procedura penale, prevede un rafforzamento delle misure di protezione delle donne vittime di violenza all'interno di una relazione di coppia ed un inasprimento delle misure repressive nei confronti degli autori delle violenze. La legge si compone di 38 articoli, suddivisi in tre capitoli.

Il **Capitolo I** (artt. 1-22) è relativo alla protezione delle vittime degli atti violenti. In particolare, l'art. 1 della legge dispone la creazione di un nuovo Titolo XIV nel Libro I del Codice Civile, dedicato alle "Misure di protezione delle vittime di violenze". Tra le misure più significative previste dal nuovo Titolo del Codice figura la disposizione relativa alla "ordinanza di protezione" (*ordonnance de protection*) per tali vittime, creata sul modello di un simile istituto introdotto in Spagna con la *Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica*. L'ordinanza di protezione è emanata in Francia dal giudice competente per le questioni familiari (*juge aux affaires familiales* -JAF-) ai fini di tutelare una persona vittima di violenze commesse all'interno di una relazione di coppia da un ex coniuge, un ex partner legato alla parte offesa da un "patto di solidarietà", o da un ex convivente. L'ordinanza può essere emanata d'urgenza nel caso in cui il giudice valuti una situazione di grande pericolosità per la parte offesa o per uno dei suoi figli. Il giudice dispone l'ordinanza di protezione, su istanza della vittima o del pubblico ministero. L'ordinanza è emanata dopo che il giudice ha sentito le parti coinvolte, assistite eventualmente dai rispettivi avvocati, e il pubblico ministero (artt. 515-9; 515-10 del *Code civil* istituiti dall'art. 1 della legge n. 2010-769). *L'ordonnance de protection* può prevedere, in particolare, il divieto per la persona ritenuta responsabile di atti violenti di incontrare determinate persone; il divieto per la stessa di detenere armi; l'assegnazione della residenza nella casa familiare alla parte offesa; l'obbligo per la parte

ritenuta responsabile delle violenze di contribuire alle spese familiari; particolari modalità di esercizio della patria potestà (art. 515-11 del *Code civil*, istituito dalla dall'art. 1 della legge n. 2010-769). È inoltre stabilito che le misure previste nell'ordinanza di protezione possano valere per un periodo di 4 mesi al massimo, salvo alcuni casi di proroga (art. 515-12 del *Code civil*, istituito dall'art. 1 della legge n. 2010-769).

Al fine di assicurare il rispetto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di un coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce o atti di violenza domestica, punibili con almeno 5 anni di detenzione, la legge assicura al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di sorveglianza elettronica (art. 142-12-1 *Code de procédure pénale* creato dall'art. 6 della legge n. 2010-769). Per garantire l'interesse del minore, la legge dispone inoltre che il giudice possa definire le modalità di esercizio della patria potestà per tutelare un figlio minore nelle situazioni di rischio di violenza domestica, sia fisica, sia psicologica (artt. 373-2-1 e 373-2-11 del *Code civil* modificati dagli artt. 7-8 della legge n. 2010-769). È stabilito inoltre che uno straniero che trae beneficio da un'ordinanza di protezione ha diritto, a seconda dei casi, al rilascio o al rinnovo di un "titolo di soggiorno" o di "una carta di soggiorno temporaneo" (rispettivamente art. L313-12 e art. L431-2 del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* modificati dall'art. 11 della legge n. 2010-769).

Il **Capitolo II** (artt. 23-29) riguarda la prevenzione degli atti di violenza. È stabilito in particolare che all'interno delle scuole siano organizzati momenti di formazione dedicati ai temi della "uguaglianza tra uomini e donne, della lotta contro i pregiudizi sessisti, della lotta contro le violenze sulle donne, e le violenze all'interno della coppia" (art. L312-17-1 del *Code de l'éducation* istituito con l'art. 23, c.1, della legge n.2010-769). La legge istituisce inoltre la "giornata nazionale di sensibilizzazione alle violenze commesse sulle donne", da celebrarsi il 25 novembre di ogni anno (art. 24 della legge n. 2010-769). Il **Capitolo III** (artt. 30-38) riguarda le misure repressive degli atti di violenza all'interno della coppia. Il legislatore ha promosso in questo campo un'uniformazione delle disposizioni penali. In particolare, è disposto che l'istituto della mediazione penale si intende non accettato dalla vittima nel momento in cui la stessa si è rivolta ad un giudice per richiedere un'ordinanza di protezione (art. 41-1, 5° del *Code de procédure pénale* modificato dall'art. 30 della legge n. 2010-769). Con la legge in esame sono state inoltre modificate diverse circostanze aggravanti riguardanti atti di violenza all'interno della coppia. In particolare, è stabilita con l'art. 33 della legge n. 2010-769 la circostanza aggravante del movente del rifiuto della vittima di contrarre matrimonio per diversi tipi di reati: omicidio (nuovo art. 221-4, 10° del *Code pénal*), tortura e atti di barbarie (nuovo art. 222-3, 6 *bis* del *Code pénal*), violenza volontaria (nuovi artt. da 222-8 a 222-13, 6 *bis* del *Code pénal*). Il

provvedimento dispone inoltre misure volte a reprimere le violenze anche di natura psicologica (art. 222-14-3 del *Code pénal* creato dall'art. 31 della legge n. 2010-769) e stabilisce il reato di mobbing all'interno della coppia (art. 222-33-2-1 creato dall'art. 31 della legge n. 2010-769). Non è più inoltre prevista la presunzione semplice del consenso di un coniuge all'atto sessuale (art. 222-22 del *Code pénal* modificato dall'art. 36 della legge n. 2010-769).

FRANCIA

Legge

AGRICOLTURA

Loi n. 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (J.O. del 28 luglio 2010)

La legge sulla modernizzazione dell'agricoltura e la pesca, approvata con procedura d'urgenza, disegna la visione della Francia per la PAC europea del futuro, ovvero una politica agricola sostenibile e di grandi risultati sui mercati regolati. La nuova legge prevede, a livello nazionale, l'elaborazione di una politica pubblica interministeriale dell'alimentazione che si tradurrà in un Programma nazionale dell'alimentazione finalizzato a riaffermare i collegamenti tra le produzioni agricole e l'alimentazione. Il Programma si baserà su quattro assi portanti: facilitare l'accesso per tutti ad un'alimentazione di qualità, migliorare l'offerta alimentare, migliorare la conoscenza e l'informazione sull'alimentazione; preservare e promuovere il patrimonio alimentare e culinario francese.

La legge n. 2010-874 avrà un prolungamento, a livello nazionale, nei Piani di sviluppo delle filiere del latte, dell'allevamento, dalla frutta e legumi e delle grandi colture.

Un *Observatoire de l'alimentation* studierà le evoluzioni dell'offerta e del consumo alimentare, l'aiuto alimentare ai più poveri, assicurato dall'Unione europea e dallo Stato, per garantire, in particolare, la distribuzione sul territorio nazionale e la tracciabilità dei prodotti. Anche le informazioni al consumatore miglioreranno attraverso un'etichettatura dei prodotti che, nel rispetto delle regole comunitarie, dovrà indicare, obbligatoriamente, il Paese d'origine dei prodotti agricoli, alimentari e del mare, grezzi o trasformati.

La nuova legge, divisa in otto Titoli per un totale di 96 articoli, fissa come principale sfida quella di garantire un'alimentazione sicura e di qualità ai consumatori e persegue due obiettivi: garantire il reddito degli agricoltori e degli

operatori nel settore della pesca e far loro guadagnare una maggiore competitività.

Oltre a riaffermare lo stretto legame esistente tra le produzioni agricole e l'alimentazione e i principi della "dimensione umana e familiare" propri delle imprese agricole, la nuova legge sull'agricoltura promuove il ricorso alla forma del contratto scritto nelle relazioni tra i produttori e le successive filiere produttive.

La legge inoltre, definisce uno "statuto" dell'imprenditore agricolo che permetterà di aumentare il ricorso agli strumenti già esistenti di organizzazione economica, di copertura dei rischi e di solidarietà in questo settore.

Lo Stato avrà il compito di vigilare sulla correttezza delle relazioni commerciali, soprattutto in materia di ripartizione dei margini di guadagno, e di favorire uno sviluppo di strumenti di garanzia per i rischi climatici.

Le nuove disposizioni individuano gli strumenti per l'attuazione di una realistica politica di conservazione della proprietà agricola che si baserà sugli "schemi di coerenza territoriale" a livello intercomunale e, nello stesso tempo, iscrivono l'agricoltura nel quadro dello sviluppo sostenibile dei territori.

In ogni regione sarà elaborato un *Plan régional de l'agriculture durable* sotto l'egida del Prefetto per evitare che l'agricoltura sia la semplice variabile suscettibile di aggiustamento all'interno di altri schemi elaborati a livello regionale.

Sarà istituito un *Observatoire de la consommation des terres agricoles* per analizzare la riduzione delle superfici agricole francesi (calcolate in 200 ettari di terra al giorno) e tentare di arginarla fornendo punti di riferimento alle collettività territoriali.

Commissioni specializzate in ciascun Dipartimento avranno il compito di dare pareri sui documenti urbanistici e sarà messa a punto una tassa sul valore aggiunto per la vendita di terreni agricoli al fine di sensibilizzare allo sperpero attuale dei terreni agricoli.

La possibilità di concludere contratti di locazione ambientali sarà estesa ai territori dei Parchi naturali regionali e agli spazi interessati dagli schemi di coerenza ecologica. Infine lo sviluppo dell'acquacoltura sarà favorito attraverso nuovi strumenti di *governance* nelle filiere "pesca" e "acquacoltura".

FRANCIA

Legge

TUTELA DEI CONSUMATORI

Loi n. 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (J.O. del 2 luglio 2010)

La legge del 1° luglio 2010 definisce la riforma della disciplina del credito al consumo, che è stata oggetto di lavori congiunti con l'Alto Commissario alle solidarietà attive contro la povertà. Nove milioni di famiglie – ovvero 1 terzo delle famiglie francesi – usufruiscono di forme di credito al consumo. Con un ammontare complessivo di circa 140 miliardi di euro, il credito al consumo permette alle famiglie di acquistare beni scaglionando i pagamenti nel tempo e di limare le spese. Tale funzione è particolarmente utile nell'attuale contesto di rallentamento economico, ma, secondo il legislatore francese, deve essere esercitato in maniera responsabile.

La nuova legge garantisce una commercializzazione responsabile del credito al consumo ed una prevenzione migliore del “sovra-indebitamento” oltre a tener in maggior conto la situazione delle persone che si trovino in difficoltà per indebitamento. La riforma dà peraltro attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Al fine di dare corso ad un credito “responsabile” la legge:

- rafforza la disciplina giuridica della pubblicità per eliminare le pratiche aggressive che impediscono alle famiglie di assumere con la dovuta riflessione un impegno debitorio nel momento in cui siano ad esso sollecitati;
- rende il credito rinnovabile più responsabile mettendo fine alle pratiche che ne fanno un credito permanente che alla fine non si rimborsa o si rimborsa troppo lentamente. A tal fine le nuove disposizioni stabiliscono che il credito rinnovabile dia luogo ad un ammortizzamento minimo della somma prestata in occasione di ogni scadenza;
- rafforza le obbligazioni e le responsabilità delle società finanziarie soprattutto in materia di valutazione della solvibilità dei debitori;
- detta l'inquadramento giuridico per la distribuzione del credito sui luoghi di vendita e riforma le carte “fedeltà” per dissociare la loro utilizzazione al fine di ottenere vantaggi commerciali dalla loro utilizzazione come carte di credito;
- introduce regole di tutela dei consumatori applicabili alle attività di riacquisto o di raggruppamento dei crediti al fine di rispondere allo sviluppo di questi ultimi.

Al fine di tenere in maggiore considerazione la situazione delle persone che si trovano in difficoltà finanziarie per indebitamento, la legge accelera le

procedure di sovra-indebitamento personale rafforzando i poteri delle Commissioni *ad hoc*.

Nello stesso tempo, la nuova legge accorcia la durata dell'iscrizione del debitore in difficoltà nel *Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)*, che censisce gli incidenti di rimborso dei crediti ai privati.

FRANCIA

Legge

AMBIENTE

Loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (J.O. del 13 luglio 2010)

La legge *Grenelle II*, approvata il 12 luglio 2010, è dedicata all'attuazione e "territorializzazione" dell'impegno nazionale per l'ambiente. La nuova legge offre nuovi strumenti giuridici e tecnici agli attori coinvolti, in particolare alle collettività territoriali, che costituiranno un perno fondamentale della nuova *governance* ecologica del territorio, e declina cantiere per cantiere, settore per settore, tutti i grandi orientamenti e gli obiettivi individuati dalla prima legge "*Grenelle I*" (legge n. 2009-967 del 3 agosto 2009, vedi scheda BLS n. 4/2009).

Il provvedimento legislativo prevede misure legate al riscaldamento climatico (nel settore delle costruzioni, dell'urbanistica, della gestione dell'energia etc.), alla preservazione della biodiversità, allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute, all'attuazione di una gestione sostenibile dei rifiuti riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica.

In particolare per reintegrare la biodiversità, la legge prevede l'attuazione di una rete *Trame verte et bleue* e di "Schemi regionali di coerenza ecologica". La rete *Trame verte et bleue* è uno dei grandi progetti nazionali francesi emersi dal *Grenelle de l'environnement* e costituirà un rilevante strumento di "gestione del territorio" per il restauro ecologico del territorio francese: la creazione di una "continuità ecologica" tra ambienti limitrofi, al fine di assicurare la tutela globale della biodiversità per le specie di terra e di mare. Il progetto è il risultato di una lunga concertazione e lo Stato, le collettività territoriali e i diversi attori coinvolti dovranno tradurlo in azioni concrete negli anni avvenire (cartografia, concertazione di strategie locali, realizzazione di *eco-ducs* e gestione intenzionale dell'ambiente).

La nuova legge traspone in misure concrete gli obiettivi posti dalla *Loi Grenelle I* di fronte alla necessità di ridurre i consumi di energia, di acqua, e delle altre risorse naturali in tutti i settori (edilizia e trasporti in primis). Tra gli obiettivi che lo Stato “esemplare” deve impegnarsi a raggiungere per la tutela dell’ambiente, la legge prevede che lo Stato rinnovi l’edilizia pubblica riducendone i consumi energetici almeno del 40 per cento e l’emissione di gas serra almeno del 50 per cento in otto anni. (la Francia concorrerà, inoltre, alla creazione di una piattaforma europea sulla “eco-costruzione” per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico).

La legge mette a punto le basi di una futura *governance* adeguata ad un tale mutamento ecologico, che ponga la pratica della “concertazione” a monte dell’attuazione dei progetti e consideri le collettività territoriali nelle loro particolarità e specificità.

Una nuova *governance* del territorio nella quale lo Stato avrà il dovere di dare l’esempio e di assicurare trasparenza nella sua azione. Il legislatore, tra le disposizioni adottate, ha istituzionalizzato, nel Comitato oggi denominato *Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement*, il *Comité de suivi del Grenelle* che prevede un modello di “*governance a 5*” (Stato, eletti, imprese, sindacati, associazioni ambientali) e si riunisce regolarmente dall’ottobre 2007 sotto la presidenza del Ministro dello Sviluppo sostenibile, assicurando il rispetto degli impegni assunti nell’ambito del *Grenelle Environnement*.

La legge ha infine capovolto l’onere della prova in materia di infrastrutture: gli stessi soggetti che hanno competenza a prendere decisioni avranno la responsabilità di dimostrare l’impossibilità di una scelta alternativa, più rispettosa dell’ambiente e a costi ragionevoli.

SPAGNA

Legge

LAVORATORI AUTONOMI

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE núm. 190)

La disposizione aggiuntiva quarta della legge 20/2007 sullo statuto del lavoro autonomo (si veda la scheda sul bollettino LS n. 4 del 2007, p. 53-54), con cui fu introdotta nell’ordinamento spagnolo una regolamentazione sistematica e unitaria del lavoro non dipendente, assegnava al Governo il compito di elaborare

“un sistema specifico di protezione dei lavoratori autonomi in caso di cessazione dell’attività”, al fine di assicurare loro un livello di protezione sociale simile a quello dei lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione.

A tal fine il Governo incaricò un gruppo di esperti affinché elaborassero un rapporto sull’argomento, che fu presentato nel dicembre del 2008 dal Ministro del lavoro e dell’immigrazione. Nello stesso tempo, la crisi economica e finanziaria manifestatasi a livello internazionale, con il suo forte impatto negativo sulle attività imprenditoriali nei settori dell’edilizia e del commercio, aveva portato il Congresso dei deputati ad approvare, nel marzo del 2009, una mozione di indirizzo al Governo affinché elaborasse un sistema di protezione dei lavoratori autonomi che fossero costretti ad interrompere la propria attività per la crisi. Dopo un’ampia fase di consultazioni con gli interlocutori istituzionali e le parti sociali, acquisito anche il parere del Consiglio economico e sociale, all’inizio del 2010 il Governo presentava un apposito disegno di legge, giunto ad approvazione definitiva prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La presente legge, in particolare, è suddivisa in quattro capitoli, seguiti da disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Il capitolo primo, contenente le disposizioni generali, specifica sia l’oggetto sia l’ambito soggettivo della protezione, precisando che il lavoratore autonomo interessato deve risultare in regola, fino al momento della cessazione dell’attività, con i propri versamenti assicurativi per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali (*contingencias profesionales*). La protezione consisterà in una prestazione economica, nel versamento dei contributi assicurativi al sistema della Sicurezza Sociale (*Seguridad Social*) per gli incidenti non lavorativi e le malattie non professionali (*contingencias comunes*) e nell’accesso ad attività di formazione e orientamento professionale, finalizzate al ricollocamento del lavoratore. La legge specifica poi, in dettaglio, tutti i requisiti necessari per avere diritto a tale protezione, partendo dal presupposto che la cessazione dell’attività deve essere in ogni caso involontaria e debitamente certificata.

Il capitolo secondo, concernente il regime giuridico della protezione, contiene, tra le altre, disposizioni specifiche sulla quantità e sulla durata della prestazione economica. La durata, in particolare, sarà proporzionale al numero delle contribuzioni mensili versate nei 48 mesi precedenti la cessazione dall’attività lavorativa, in base ad un’apposita tabella contenuta nella legge, mentre la quantità della prestazione sarà proporzionale all’ammontare dei contributi versati, rimanendo in ogni caso compresa tra un livello minimo, fissato all’80% dell’indice pubblico dei redditi (*Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples*), che dal 2004 ha sostituito il precedente salario minimo interprofessionale, elevabile fino al 107% per i lavoratori con figli a carico, e un livello massimo, stabilito al 175% dell’indice dei redditi, elevabile al 200% o al 225% per chi ha, rispettivamente, uno o più figli a carico.

Il capitolo terzo, dedicato al regime finanziario e alla gestione delle prestazioni, individua come organi incaricati della gestione le Mutue per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali (*Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales*), enti che collaborano con il sistema della Sicurezza Sociale, formati da associazioni di imprenditori che operano sotto la direzione, vigilanza e tutela del Ministero del lavoro e dell'immigrazione.

Il Capitolo quarto disciplina invece gli obblighi dei lavoratori autonomi e il regime delle infrazioni alla legge, rinviando al testo unico sulle infrazioni e sanzioni in ambito lavorativo, approvato con il Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 agosto 2000.

Da segnalare, infine, la disposizione finale settima, che ha stabilito un periodo di *vacatio legis* di tre mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale spagnola, per l'entrata in vigore della legge.

INDICE

PARTE PRIMA:

LEGISLAZIONE.....	pag. 4
AFFARI ISTITUZIONALI.....	pag. 4
AFFARI GENERALI.....	pag. 6
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	pag. 9
SVILUPPO ECONOMICO.....	pag. 10
SERVIZI SOCIALI.....	pag. 14

PARTE SECONDA:

GIURISPRUDENZA.....	pag. 18
---------------------	---------

PARTE TERZA:

DOTTRINA.....	pag. 22
---------------	---------

PARTE QUARTA:

SEGNALAZIONI.....	pag. 49
-------------------	---------

Riproduzione e diffusione ad uso interno.